

AREA TECNICA**Settore Territorio**

Ufficio pianificazione, gestione del territorio, commercio, VAS e VIA

**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DEL PIANO REGIONALE DI INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI ACCELERAZIONE TERRESTRI
Considerazioni conseguenti all'esame del Documento di Scoping**

ai sensi della DCR 13/03/2007 n. 351, della DGR 10/11/2010 n. 761 e della DGR n. 12/5116 del 06/10/2025

1 – PREMESSE

Con Delibera della Giunta Regionale n. 12/5116 del 06/10/2025, è stato dato avvio al procedimento del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri (PRIZAT), la cui funzione e contenuti sono definiti dal D.Lgs. 190/2024, contestualmente è stato dato avvio alla rispettiva VAS e VINCA.

In applicazione delle procedure stabilite con DCR n. 351/2007, DGR n. 761/2010, nonché dalla DGR n. 5116 del 06/10/2025 (il cui all'allegato A contiene il "Modello metodologico procedurale del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestre e relative valutazioni ambientali (VAS e VINCA)", Regione Lombardia ha messo a disposizione¹ il Documento di Scoping, il Documento Preliminare di Piano e un Allegato cartografico che individua le fonti cartografiche per la definizione delle zone di accelerazione.

2 - DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI SCOPING E DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI PIANO

Il Piano Regionale di Individuazione delle Zone di Accelerazione Terrestri (PRIZAT) rappresenta uno strumento strategico per supportare una transizione energetica sostenibile e territorialmente equilibrata e ha come l'obiettivo l'individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili secondo quanto indicato dal D. Lgs. 190/2024 (ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2025).

Come previsto e introdotto dall'art. 12 del suddetto decreto il PRIZAT individua specifiche aree di rapida installazione, attraverso iter autorizzativi semplificati e tempi ridotti, di impianti a fonti energetiche rinnovabili, e concorre al raggiungimento dell'obiettivo assegnato alla Lombardia dal D.L. 175/2025, convertito in Legge n.4/2026, cioè quota di 8.766 MW di nuova capacità FER da realizzare entro il 2030.

Regione Lombardia intende concentrarsi sullo sviluppo di tipologie di impianti fotovoltaici, includendo nel PRIZAT prevalentemente superfici artificiali o aree antropizzate.

Nel Documento preliminare di Piano, infatti viene specificato che il Piano individuerà zone di accelerazione solo per gli impianti fotovoltaici ed i relativi sistemi di accumulo, ritenendo che *le semplificazioni per le zone di accelerazione non risultino genericamente compatibili con le altre tipologie di impianti FER, per le quali, così come previsto dalla normativa vigente, risulta indispensabile effettuare le dovute valutazioni in merito alla localizzazione e alla ricaduta ambientale, paesaggistica, economico-sociale relative alla loro realizzazione.*

Per le altre tipologie di impianti da FER (per esempio eolico, biomasse ed idroelettrico) si ritengono sufficienti le semplificazioni di cui al D. Lgs. 190/2024, art. 11-quater.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del D. Lgs. 190/2024 la Regione può individuare all'interno delle aree idonee, le zone di accelerazione prioritarie e di seguito elencate:

- le superfici artificiali ed edificate,
- le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti,
- i parcheggi,
- le aziende agricole,

¹ Vedi anche nota PEC 5756 del 05.02.2026.

- i siti di smaltimento dei rifiuti,
- i siti industriali e le aree industriali attrezzate,
- le miniere,
- i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e
- i siti di trattamento delle acque reflue urbane,
- i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole.

Sono altresì incluse prioritariamente le aree ove sono già presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elettrica [...]

In questa fase Regione Lombardia ha ritenuto di considerare le aree di seguito elencate:

- le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;
- gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
- le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
- le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- le aree dismesse.

Nel capitolo 2 del Documento preliminare viene indicato che nell'ambito delle Zone di Accelerazione Terrestri, il Piano prenderà in considerazione le configurazioni di impianti fotovoltaici più diffuse allo stato attuale ovvero:

- Impianti fotovoltaici al suolo;
- Impianti fotovoltaici su coperture e strutture esistenti;
- Agrivoltaico e agrivoltaico avanzato;
- Fotovoltaico flottante.

La metodologia definita nel documento preliminare di Piano, che potrà essere diversamente articolata e specificata in relazione alle progressive risultanze delle elaborazioni in corso, è la seguente.

- 1) *Il primo passo prevede uno studio della potenzialità del territorio lombardo per lo sviluppo degli impianti fotovoltaici attraverso l'analisi delle banche dati cartografiche aggiornate e pubblicate sul Geoportale considerando il contributo delle singole aree e dei criteri previsti per le Zone di Accelerazione come da D.Lgs 190/2024. Parallelamente si prevede di effettuare approfondimenti specifici relativi alla domanda di energia elettrica e della produzione elettrica della Regione Lombardia. Lo strumento fondamentale per effettuare questo primo passaggio saranno le Mappe interattive delle aree e dei criteri previsti per le zone di accelerazione, anche sulla base dell'esito del percorso in atto con il GSE per la definizione delle banche dati da utilizzare e per la restituzione il più aggiornata possibile dello stato territoriale attuale della Regione.*
- 2) *Dalle rappresentazioni cartografiche sarà quindi possibile verificare i differenti contributi al raggiungimento dell'obiettivo, calcolando la potenza installabile di impianti fotovoltaici sulle zone di accelerazione.*
- 3) *Con tale quadro conoscitivo di dettaglio si elaborerà la "Matrice dei contributi per singole aree e criteri delle Zone di Accelerazione" al fine di mettere in relazione le aree, che possono essere considerate come zone di accelerazione ai sensi del D.Lgs 190/2024 (superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture, ...) e le tipologie di impianti fotovoltaici previsti e la loro potenza installabile.*
- 4) *La Matrice del punto 3) precedente è lo strumento fondamentale per l'attuazione del Piano in quanto l'individuazione dei differenti criteri per l'individuazione delle Zone di Accelerazione (Norme Tecniche di Attuazione) rappresenterà il documento di riferimento per gli Enti Locali nella definizione dei regimi amministrativi (attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica) da applicare alle varie installazioni necessarie per la diffusione degli impianti fotovoltaici.*

Per quanto attiene il Documento di Scoping si rileva che lo stesso illustra il percorso di VAS, mette in evidenza i soggetti coinvolti, individua i contenuti del Rapporto Ambientale, fa un'analisi preliminare del contesto ambientale nel quale lo strumento viene ad operare.

Vengono, inoltre, proposte una serie di prime valutazioni in forma matriciale mettendo in relazione l'obiettivo del PRIZAT con i Goals dell'Agenda2030, con la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile – SRSvS e con alcuni piani il cui ambito tematico è ritenuto attinente a quello della proposta di PRIZAT. Nello specifico vengono presi in esame gli obiettivi generali dei seguenti piani: Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), Piano territoriale regionale (PTR), Piano Paesaggistico Regionale (PPR) Rete Ecologica Regionale (RER), Programma Regionale Ambiente e Clima (PREAC) Piano nazionale di transizione ecologica (PTE) e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Le valutazioni effettuate fanno emergere una piena coerenza tra le strategie del Piano e gli obiettivi dei piani considerati ad eccezione di due obiettivi del PTR, del PPR e della RER per i quali viene rilevata una coerenza solo parziale o non definibile a priori.

Per quanto riguarda la valutazione degli impatti e delle alternative del PRIZAT il documento di scoping propone il metodo che verrà utilizzato nel RA che si basa su matrici di valutazione finalizzate a mettere in luce il potenziale impatto delle misure di Piano e degli scenari proposti con le componenti ambientali.

Il DS si chiude con una prima indicazione sulla struttura del sistema di monitoraggio che sarà basato su indicatori di Piano individuati al fine di valutarne il grado di attuazione e indicatori di contesto, relativi all'andamento del contesto ambientale, e indicatori di impatto, ovvero relativi agli effetti ambientali significativi indotti dagli interventi.

3 - CONSIDERAZIONI GENERALI

In primo luogo, si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni in merito alle tipologie di aree che, in questa fase, Regione Lombardia ha selezionato per l'individuazione delle zone di accelerazione nel Documento preliminare, con particolare attenzione alle *cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.*

Considerato che *in fase di stesura di Piano si procederà ad analizzare ogni singola area idonea e prioritaria per le zone di accelerazione così come dettagliato dalla normativa attualmente vigente*, si rimanda per valutazioni circa la loro sostenibilità alla consultazione sul Rapporto Ambientale, segnalando in questa fase gli elementi di attenzione sia nel rapporto con altri strumenti di pianificazione sia rispetto alle aree a maggiore sensibilità ambientale.

Per quanto concerne le cave attive, si osserva che tali ambiti sono governati dai Piani Cave che, anche sulla base degli esiti delle procedure di VAS e VinCA, hanno disciplinato in modo puntuale le modalità di recupero delle “porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento”. Si ritiene pertanto necessario che il Piano chiarisca il rapporto con le previsioni della pianificazione dell'attività estrattiva (e i relativi esiti delle valutazioni ambientali), soprattutto laddove il recupero previsto risultasse in contrasto con la realizzazione degli impianti. A tal proposito, si evidenzia che la normativa regionale riconosce la necessità di progettare congiuntamente l'attività estrattiva e il recupero delle aree, che deve avvenire nei tempi previsti, subordinando di fatto il proseguimento dell'attività estrattiva all'avvenuto recupero di un lotto già cavato².

Sempre in riferimento alle cave attive, si sottolinea, inoltre, che il progetto di gestione di tali ambiti è stato assoggettato alle procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che le stesse, in coerenza con il Piano Cave, hanno valutato e individuato determinate prescrizioni per il recupero delle “porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento”.

Alla luce della previsione normativa sulle aree di accelerazione (art. 12, comma 10, del D.lgs. 190/2024), che, per gli interventi di cui all'allegato C, *esclude l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale previste dal titolo III della parte seconda del D.lgs. 152/2006, a condizione che il progetto includa le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei Piani di cui ai commi 5 e 6*, si chiede come si configurerebbe l'eventuale modifica del progetto di recupero finalizzata alla localizzazione di impianti fotovoltaici, che costituirebbe a tutti gli effetti una variante o modifica del progetto già sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale e che, di conseguenza, dovrebbe essere assoggettata almeno alla verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/06.

² L'art. 19 della L.R. 20/2021 dispone che “Il progetto di coltivazione e recupero di cui all'articolo 12 indica i contenuti, le fasi e i tempi di realizzazione delle opere di recupero ambientale, ai quali il titolare di autorizzazione all'attività estrattiva è tenuto ad attenersi. Il PAE individua le aree in cui l'attività estrattiva e il recupero ambientale devono svolgersi per lotti e in fasi successive e i casi in cui l'avvio dell'attività estrattiva in ciascun lotto è consentito esclusivamente all'avvenuto recupero di un lotto già cavato”

Per quanto riguarda le cave cessate, si rileva che alcune cave risultano già interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea tali da aver portato (per la Provincia di Varese) a valutare più sostenibile sotto il profilo ambientale il non intervento per il loro recupero e, quindi, lo stralcio dal Piano Cave (VAS 2016). Ne deriva che non tutte le cave cessate possano essere considerate in condizioni di degrado; pertanto, si richiama l'opportunità che, nell'ambito della successiva *analisi di ogni singola area idonea* vengano considerati gli esiti delle Valutazioni Ambientali già espresse sui piani di settore.

Pur rimandando ai contenuti del RA (e alle singole individuazioni) per valutazioni puntuali, si osserva, in generale che assimilare tali aree a superfici ancora da recuperare non consente di considerare adeguatamente gli impatti, che variano in funzione della qualità ambientale effettiva dei luoghi. Si propone pertanto di valutare l'inclusione di tali ambiti tra le zone di accelerazione, tenendo conto dello stato di fatto di ciascuna area e non unicamente della classificazione derivante dalla precedente destinazione d'uso.

In generale, si suggerisce di prestare particolare attenzione all'utilizzo dell'intero strato informativo contenuto nel Catasto Cave.

Un ulteriore aspetto sul quale si ritiene necessario che il RA ponga particolare attenzione riguarda la definizione delle misure di mitigazione, soprattutto alla luce di quanto previsto dalla normativa statale (D.lgs. 190/2024, art. 12, comma 10, lettera b). Tale disposizione stabilisce che, per gli interventi di cui all'Allegato C ricadenti nelle zone di accelerazione, *"[...] non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei Piani di cui ai commi 5 e 6"*.

La definizione delle misure di mitigazione rappresenta quindi un elemento di rilievo, che dovrà considerare non solo le caratteristiche proprie della tipologia di area classificata come zona di accelerazione, ma anche il contesto territoriale di riferimento, prestando particolare attenzione alla presenza di elementi ambientali rilevanti, quali ad esempio aree ricadenti in Siti della Rete Natura 2000, Parchi, Reti ecologiche (RER, Rete Campo dei Fiori–Ticino, Reti ecologiche di Parchi e Comunità Montane).

Considerato che la norma (art. 12, comma 7, D.lgs. 190/2024) esclude dalle zone di accelerazione *"le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali"*, fatta eccezione per le superfici artificiali ed edificate esistenti in tali zone, si ritiene opportuno che il Piano e lo Studio di Incidenza, anche ai fini del parere di competenza, approfondiscano le eventuali eccezioni valutando la potenziale incidenza degli interventi oggetto di pianificazione sulle aree escluse.

Varese, 18/02/2026

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dott.ssa Lorena Perri

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lorenza Toson

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.